

**PIANO DI LOCALIZZAZIONE DEI PUNTI ESCLUSIVI DI VENDITA
DELLA STAMPA QUOTIDIANA E PERIODICA**

INDICE

		TITOLO I° - DEFINIZIONI GENERALI		
Art.	1	<i>Definizioni</i>	<i>pag.</i>	1
Art.	2	<i>Documentazione allegata al Piano</i>	<i>pag.</i>	1
Art.	3	<i>Campo di applicazione della normativa</i>	<i>pag.</i>	2
Art.	4	<i>Indirizzi e obiettivi</i>	<i>pag.</i>	2
		TITOLO II° - ATTI AMMINISTRATIVI		
Art.	5	<i>Autorizzazione alla vendita</i>	<i>pag.</i>	4
Art.	6	<i>Durata delle autorizzazioni amministrative</i>	<i>pag.</i>	4
Art.	7	<i>Parità di trattamento e modalità di vendita</i>	<i>pag.</i>	5
art.	8	<i>Autorizzazione all'apertura di nuovi punti vendita esclusivi</i>	<i>pag.</i>	6
art.	9	<i>Autorizzazione al trasferimento di sede delle rivendite</i>	<i>pag.</i>	7
art.	10	<i>Subingresso</i>	<i>pag.</i>	7
art.	11	<i>Attività istruttoria comunale – criteri preferenziali in ordine al rilascio di autorizzazioni nel caso di domande concorrenti</i>	<i>pag.</i>	8
art.	12	<i>Autorizzazione alla vendita in forma ambulante</i>	<i>pag.</i>	9
art.	13	<i>Distribuzione automatica</i>	<i>pag.</i>	10
art.	14	<i>Forme di vendita soggette a denuncia di inizio attività</i>	<i>pag.</i>	10
art.	15	<i>Revoca dell'autorizzazione</i>	<i>pag.</i>	11
art.	16	<i>Cessazione dell'attività</i>	<i>pag.</i>	11
art.	17	<i>Concessioni di occupazione di suolo pubblico</i>	<i>pag.</i>	11
		TITOLO III° - PARAMETRI DI PIANO		
art.	18	<i>Suddivisione del territorio comunale</i>	<i>pag.</i>	13
art.	19	<i>Distanze minime</i>	<i>pag.</i>	14
art.	20	<i>Superfici minime di vendita</i>	<i>pag.</i>	15
art.	21	<i>Rivendite di tipo esclusivo</i>	<i>pag.</i>	15

		TITOLO IV° - ORARI E SANZIONI		
art.	22	<i>Orari e chiusure domenicali e per ferie</i>	<i>pag.</i>	16
art.	23	<i>Sospensione dell'attività</i>	<i>pag.</i>	16
art.	24	<i>Sanzioni</i>	<i>pag.</i>	17
		TITOLO V° - DISPOSIZIONI FINALI		
art.	25	<i>Consultazioni</i>	<i>pag.</i>	19
art.	26	<i>Entrata in vigore e validità del Piano</i>	<i>pag.</i>	19

ALLEGATI DI PIANO

All.	A	<i>Prodotti complementari vendibili nelle rivendite di tipo esclusivo</i>	<i>pag.</i>	21
All.	B	<i>Suddivisione del territorio comunale in "zone commerciali" ed "aree funzionali"</i>	<i>pag.</i>	22
All.	C	<i>Distanze minime tra rivendite per "aree funzionali"</i>	<i>pag.</i>	23
All.	D	<i>Rivendite massime autorizzabili</i>	<i>pag.</i>	24
All.	E	<i>Titolari di rivendita di giornali e riviste</i>	<i>pag.</i>	25

TITOLO I°

DEFINIZIONI GENERALI

Articolo 1

(Definizioni)

1. *I riferimenti normativi del presente piano sono i seguenti:*
 - *per “Decreto legislativo o D.Lgs.” si intende il Decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 170;*
 - *per “Deliberazione della Giunta Regionale o D.G.R.” si intende la deliberazione della Giunta regionale 13 luglio 2001, n. 2334;*
 - *per “rivendite esclusive” i punti vendita che sono autorizzati alla vendita generale di quotidiani e periodici.*

Articolo 2

(Documentazione allegata al piano)

1. *In attuazione a quanto disposto dall’art. 2 della D.G.R. la redazione del piano è avvenuta previa:*
 - a) *analisi delle caratteristiche demografiche economiche e sociali della popolazione residente e fluttuante, dell’assetto viario e di trasporto presente nel comune, nonché degli aspetti urbanistici del territorio con particolare riferimento alle previsioni degli strumenti vigenti e di previsione;*
 - b) *rilevazione della consistenza dei punti di vendita dei giornali e delle riviste operanti nel comune e nelle aree di territorio extracomunale limitrofe;*
 - c) *da questionari a campione presso i consumatori per la rilevazione quantitativa e qualitativa della domanda;*
 - d) *dall’analisi dei quantitativi di vendita di giornali e riviste dei singoli esercizi nel corso dell’ultimo biennio.*
2. *Le risultanze delle rilevazioni e valutazioni a supporto del piano sono contenute nei documenti sotto specificati, che insieme alla presente normativa, sono da considerarsi parte integrante al piano stesso:*
 - *Relazione di piano che costituisce elemento primario per l’interpretazione del Piano stesso;*

- *Cartografia di Piano allegata alla presente normativa;*
- *Criteri per il rilascio delle autorizzazioni all'apertura di punti vendita di stampa quotidiana e periodica non esclusivi e loro gestione.*

Articolo 3

(Campo di applicazione della normativa)

1. *Il Piano di localizzazione contiene le norme applicabili alle rivendite esclusive di giornali e riviste all'interno del Comune di **VILLA VICENTINA** così come previsto dall'art. 6 del Decreto legislativo.*
2. *Le disposizioni del presente piano non si applicano:*
 - a) *per la vendita nelle sedi dei partiti enti, chiese, comunità religiose, sindacati, associazioni di pertinenti pubblicazioni specializzate;*
 - b) *per la vendita ambulante di quotidiani di Partito, sindacati e religiosi, che ricorrano all'opera di volontari a scopo di propaganda politica sindacale o religiosa;*
 - c) *per la vendita nelle sedi di società editrici e delle loro redazioni distaccate, dei giornali ad esse editi;*
 - d) *Per la vendita di pubblicazioni specializzate non distribuite nelle edicole;*
 - e) *Per la consegna porta a porta e per la vendita ambulante da parte degli editori, distributori, ed edicolanti;*
 - f) *Per la vendita in alberghi e pensioni quando essa costituisce un servizio ai clienti;*
 - g) *Per la vendita effettuata all'interno di strutture pubbliche (ad esempio: stadi, musei, ospedali) o private (ad esempio: cliniche, case di cura e riposo circoli), rivolta unicamente al pubblico che ha accesso a tali strutture.*

Articolo 4

(Indirizzi e obiettivi)

1. *A completamento ed integrazione degli obiettivi fissati dalla D.G.R. 2334/2001, il Piano si propone di perseguire le seguenti finalità:*

- a. *facilitare la diffusione della stampa attraverso un aumento – ove possibile – dei punti di vendita e/o una ridistribuzione degli stessi nelle varie aree funzionali di suddivisione del territorio comunale;*
- b. *favorire l'economia di gestione della rivendita dei giornali e riviste, agevolandone gli ampliamenti, le ristrutturazioni, i trasferimenti e adeguandone il numero alla presumibile capacità di domanda della popolazione residente e fluttuante;*
- c. *migliorare il servizio alla clientela, mediante una più razionale distribuzione della rete di vendita, privilegiando le condizioni di accessibilità degli utenti, nel rispetto delle diverse realtà sociali ed insediative esistenti.*

TITOLO II°

ATTI AMMINISTRATIVI

Articolo 5

(Autorizzazione alla vendita)

1. *In attuazione delle direttive del presente piano, e della normativa vigente la rivendita di giornali e riviste nelle rivendite di tipo esclusivo può avvenire a seguito del rilascio da parte dell'autorità competente dei seguenti tipi di autorizzazione amministrativa:*
 - a. *autorizzazione all'apertura di nuove rivendite (art. 8);*
 - b. *autorizzazione al trasferimento dell'ubicazione delle rivendite (art. 9);*
 - c. *autorizzazioni per la vendita in forma ambulante (art. 12);*
2. *L'autorizzazione alla vendita in posto fisso consente l'esercizio dell'attività in una ben definita ed individuabile ubicazione.*
3. *L'autorizzazione alla vendita abilita all'attività limitatamente:*
 - *alla rivendita di giornali e riviste aventi la cadenza temporale dei quotidiani e dei periodici e di tutti quei prodotti di tipo editoriale che hanno una regolare autorizzazione come edizione periodica da parte del competente Tribunale, quando sono esenti da bolla di accompagnamento e l'IVA è assolta alla fonte, nonché ai prodotti complementari di seguito indicati nell'Allegato A;*
 - *nell'ambito dei locali all'interno dei quali l'attività deve essere svolta.*
4. *Il rilascio dell'autorizzazione amministrativa è subordinato, oltre che all'osservanza delle norme e delle direttive stabilite nel presente piano, al rispetto dei regolamenti locali di polizia urbana, annonaria e igienico sanitaria, nonché alle norme relative alla destinazione d'uso dei vari edifici delle zone urbane.*

Articolo 6

(Durata delle autorizzazioni amministrative)

1. *Le autorizzazioni amministrative si distinguono in:*

-
- a. **Autorizzazioni annuali:** consentono l'esercizio dell'attività lungo tutto l'arco dell'anno;
- b. **Autorizzazioni stagionali:** consentono l'esercizio dell'attività per un periodo di tempo anche frazionato non inferiore a 60 giorni e non superiore a 180 giorni, che può comprendere anche parte dell'anno successivo a quello in cui ha inizio l'attività. Il rilascio e la validità di tali autorizzazioni sono disciplinati dalle stesse norme previste per le autorizzazioni annuali. Non essendovi nel comune di Villa Vicentina particolari flussi turistici che determinino un innalzamento della domanda di prodotto editoriale, si esclude il rilascio di tale tipo di autorizzazione.
- c. **Autorizzazioni Temporanee:** Valide per un periodo di tempo non superiore a 59 giorni, sono rilasciate a prescindere dai parametri numerici di piano soltanto nei casi di:
- i. chiusura temporanea di un esercizio di tipo esclusivo per un periodo superiore a 20 giorni, senza che nella stessa zona vi sia altro rivenditore, anche di tipo non esclusivo;
 - ii. impedimento temporaneo del titolare di una rivendita di tipo esclusivo senza che nella zona vi sia un'altra rivendita, anche di tipo non esclusivo;
 - iii. riunioni temporanee di persone, qualora non vi siano rivendite né di tipo esclusivo, né di tipo non esclusivo.

Il rilascio delle autorizzazioni temporanee è subordinato al solo rispetto dei requisiti soggettivi da parte del richiedente e delle norme relative alla destinazione d'uso dei locali, nonché a quelle di polizia urbana, annonaria, igienico sanitaria.

Articolo 7

(Parità di trattamento e modalità di vendita)

1. Nella vendita di quotidiani e periodici deve essere assicurata la parità di trattamento tra diverse testate.
2. La vendita della stampa quotidiana e periodica dovrà essere effettuata nel rispetto delle seguenti modalità:

- a. *il prezzo di vendita stabilito dall'editore non può subire variazioni;*
- b. *i punti vendita devono prevedere un adeguato spazio espositivo per le testate poste in vendita;*
- c. *i giornali, le riviste ed il materiale pornografico devono essere esposti in modo tale da non essere accessibili ai minori.*

Articolo 8

(Autorizzazione all'apertura di nuovi punti vendita esclusivi)

1. *A norma del disposto dell'art. 2 della D.G.R. le autorizzazioni per nuove rivendite di tipo esclusivo saranno concesse nei termini dettati dalle previsioni di piano, ovvero:*
 - a. *in ragione della densità della popolazione, delle caratteristiche socio economiche del Comune nel rispetto di un adeguato volume di vendita e dei costi di gestione sia delle rivendite già esistenti che di quelle in progetto, tenuto conto delle valutazioni effettuate nella relazione di piano viene previsto un dimensionamento della rete distributiva definito secondo le seguenti modalità:*
 - i. *nelle singole "zone dimensionali" previste al successivo **articolo 18** e all'interno delle "aree funzionali" come meglio identificate nella planimetria comunale **Allegato B**;*
 - ii. *secondo i quantitativi previsti **dall'Allegato D**;*
 - iii. *nel rispetto delle distanze minime indicate nel successivo **dall'Allegato C**;*
 - iv. *in armonia con le previsioni urbanistiche;*
 - v. *nel rispetto di quanto previsto dall'art. 5 della L.R. 8/1999 (per quanto applicabile).*
2. *Per le autorizzazioni da insediarsi in chioschi è altresì necessario il rilascio della concessione di occupazione di suolo pubblico (**articolo 17**).*
3. *La domanda per il rilascio di nuove aperture è sottoposta alla disciplina sul silenzio assenso e si intende accolta qualora gli Uffici comunali competenti non emettano idoneo provvedimento entro 30 giorni dalla presentazione della*

domanda completa (ai sensi del disposto dell'articolo 3, lettera d) della L.R. 8 agosto 1997 n.27).

Articolo 9

(Autorizzazione al trasferimento di sede delle rivendite)

1. *Le autorizzazioni al trasferimento di sede degli esercizi all'interno della stessa zona commerciale sono sempre concessi se il trasferimento dell'esercizio rispetta la disciplina delle distanze minime di cui al successivo **articolo 19**.*
2. *In deroga alle distanze minime di cui al successivo **articolo 19** sono sempre concessi i trasferimenti all'interno della stessa zona se giustificati da uno dei seguenti presupposti:*
 - a. *se il trasferimento dell'esercizio avviene per cause di forza maggiore opportunamente documentate;*
 - b. *se il trasferimento è temporaneo per un periodo non superiore a sei mesi;*
3. *In ogni caso dovranno essere rispettate le norme igieniche, di prevenzione incendi, le norme edilizie, nonché quelle previste da altri regolamenti comunali.*
4. *La domanda di trasferimento di sede è sottoposta alla disciplina del silenzio assenso e si intende accolta qualora gli Uffici comunali competenti non emettano idoneo provvedimento entro 30 giorni dalla presentazione della domanda completa ai sensi del disposto dell'articolo 3 lettera d), della L.R. 27/1997.*
5. *La domanda di trasferimento da zona satura ad altra zona che presenta disponibilità di autorizzazioni in base alle indicazioni di cui all'**Allegato D** del presente Piano ha titolo di priorità rispetto ad una domanda di nuova autorizzazione e deve rispettare le prescrizioni del presente Piano per quanto riguarda le superfici minime, le distanze e la disponibilità di autorizzazioni.*
6. *I trasferimenti di sede da una zona commerciale all'altra sono sottoposti alla stessa disciplina prevista per le nuove aperture (di cui al precedente **articolo 8**).*

Articolo 10

(Subingresso)

1. *Il trasferimento della gestione o della proprietà di una rivendita di giornali e riviste, per atto tra vivi o a causa di morte, in analogia a quanto previsto dall'art.2 comma 1° della L.R. 27/1997 per il subingresso nelle attività commerciali di cui alla L.R. 8/1999, comporta il diritto al trasferimento dell'autorizzazione mediante **denuncia***

di inizio attività, sempreché sia provato l'effettivo trasferimento dell'esercizio ed il subentrante posseda i requisiti soggettivi previsti dall'art. 5 comma 2° della L.R. 8/1999.

2. *Fermi restando i requisiti di cui al comma precedente, il trasferimento in gestione a terzi di una rivendita in forma esclusiva e la conseguente voltura dell'autorizzazione può aver luogo a condizione che siano trascorsi almeno cinque anni di gestione diretta.*
3. *In caso di decesso del titolare, gli eredi hanno diritto a gestire la rivendita per il periodo strettamente necessario alla regolamentazione della pratica di successione.*
4. *E' ammesso il trasferimento della gestione della rivendita anche nel caso in cui non siano maturati i termini di cui al precedente comma 2, nel caso in cui il titolare superi l'età pensionabile.*
5. *E' consentito il temporaneo affidamento in gestione dell'attività, soltanto nel caso di comprovato impedimento per malattia, infortunio, lutto, gravidanza o puerperio previa comunicazione debitamente documentata da parte del "dante causa".*

Articolo 11

(Attività istruttoria comunale - criteri preferenziali in ordine al rilascio di autorizzazioni nel caso di domande concorrenti)

1. *Gli Uffici comunali competenti, ricevuta la domanda relativa alla richiesta di apertura di una nuova rivendita di giornali e riviste, ne controlla la regolarità formale e la completezza.*
2. *Si considera data di presentazione della domanda quella in cui la domanda risulta completa di tutti i dati e documenti previsti dal presente Piano.*
3. *Qualora la domanda risulti irregolare o incompleta, gli Uffici comunali competenti, entro 10 giorni dalla data di ricevimento della domanda, provvedono alla richiesta della regolarizzazione della domanda utilizzando strumenti di comunicazione idonei ad accertare l'avvenuta ricezione.*
4. *Nel caso di cui al precedente **comma 3** il richiedente deve regolarizzare l'istanza entro 30 giorni dalla data di ricevimento della richiesta di integrazione; scaduto*

- senza riscontro tale termine la domanda si intenderà tacitamente rinunciata, senza oneri di ulteriori comunicazioni da parte dell'Amministrazione comunale, e verrà conseguentemente archiviata.*
5. *La domanda si intenderà accolta da parte degli Uffici comunali competenti se entro trenta giorni dal completamento della stessa non intervenga apposito provvedimento di diniego al rilascio.*
 6. *Nel caso di domande concorrenti nell'ambito della medesima zona del Comune, gli Uffici comunali provvedono alla graduazione delle domande di rivendite esclusive complete e regolarizzate secondo il seguente ordine:*
 - a. *domande di autorizzazione al trasferimento da zona satura a zona con disponibilità di nuove autorizzazioni;*
 - b. *maggiore distanza sia da altre rivendite esclusive che non esclusive;*
 - c. *vicinanza ai servizi commerciali e paracommerciali ed alle strutture pubbliche.*
 7. *Subordinatamente a quelli indicati ai commi precedenti, vengono applicati, nell'ordine, i seguenti criteri preferenziali:*
 - a. *disponibilità dei locali o dell'area destinati alla loro costruzione;*
 - b. *migliore soluzione urbanistica con particolare riferimento a:*
 - i. *accessibilità pedonale e/o automobilistica;*
 - ii. *maggiore vicinanza a grossi agglomerati urbani;*
 - c. *maggiore vicinanza a insediamenti con elevata concentrazione occupazionale.*
 8. *A parità di condizioni, è seguito l'ordine cronologico di presentazione delle domande.*

Articolo 12

(Autorizzazione alla vendita in forma ambulante)

1. *Considerata la percentuale limite indicata nell'articolo 4 comma 1 della D.G.R. nel Comune di **Villa Vicentina** non è consentito il rilascio di autorizzazioni per la vendita di tipo esclusivo di quotidiani e periodici su aree pubbliche, sia in forma itinerante sia con posteggio fisso.*

Articolo 13

(Distribuzione automatica)

1. *Ai sensi dell'art. 2 comma 6° della D.G.R. la distribuzione automatica di giornali e riviste per mezzo di apparecchi automatici, quando non effettuata negli esercizi di vendita o nell'ambito di 50 ml. in linea d'aria dagli stessi, è soggetta a denuncia di inizio attività a condizione che:*
 - a. *il richiedente sia in possesso dei requisiti soggettivi previsti dall'art. 5 comma 2° della L.R. 8/1999;*
 - b. *L'ubicazione del distributore automatico rispetto ad altri punti vendita sia ad una distanza superiore a quella minima stabilita dal successivo **articolo 19**;*
 - c. *Nel caso il distributore automatico sia installato su area pubblica siano rispettate le norme sull'occupazione del suolo.*
2. *Per l'installazione di più apparecchi in un medesimo punto o in punti diversi del Comune può essere presentata denuncia di inizio attività unica.*

Articolo 14

(Forme di vendita soggette a denuncia di inizio attività)

1. *Sono soggetti a preventiva denuncia di inizio attività:*
 - a. *il trasferimento della titolarità o della gestione dell'esercizio per atto tra vivi*
 - b. *la reintestazione dell'autorizzazione a seguito di cessazione di rapporto di affitto d'azienda;*
 - c. *Il trasferimento di titolarità dell'esercizio a causa di morte;*
 - d. *la riduzione della superficie di vendita nel rispetto delle superfici minime previste dall'**articolo 20** del presente regolamento;*
 - e. *la vendita a mezzo di distributori automatici di giornali e riviste effettuata ai sensi del precedente **articolo 13**;*
 - f. *l'apertura di rivendite in forma non esclusiva, nonché il trasferimento delle stesse all'interno degli impianti nei quali sono autorizzate.*

Articolo 15

(Revoca dell'autorizzazione)

1. *L'autorità competente procede alla revoca dell'autorizzazione nei seguenti casi:*
 - a. *mancata attivazione della rivendita entro un anno dalla data di rilascio dell'autorizzazione o di formazione del silenzio assenso, salvo proroghe concesse per comprovate necessità opportunamente documentate;*
 - b. *mancata attivazione dell'esercizio entro 12 mesi dal trasferimento della proprietà o della gestione, salvo proroghe concesse per comprovate necessità opportunamente documentate;*
 - c. *sospensione dell'attività di vendita non stagionale per un periodo superiore ad un anno, salvo proroghe concesse per comprovate necessità opportunamente documentate;*
 - d. *trasferimento di sede della rivendita senza previa autorizzazione;*
 - e. *perdita dei requisiti soggettivi previsti dall'art. 5 comma 2° della L.R. 8/1999;*
 - f. *violazione reiterata del principio di parità di trattamento tra diverse testate;*
 - g. *mancato rispetto reiterato della disciplina degli orari di apertura.*

Articolo 16

(Cessazione dell'attività)

1. *In analogia a quanto previsto dall'art. 36 comma 2 della L.R. 8/1999, per le attività commerciali, deve essere comunicata al Comune la cessazione dell'attività di rivendita di giornali e riviste nei termini previsti dalla stessa L.R. 8/99 e successive modificazioni ed integrazioni.*

Articolo 17

(Concessioni di occupazione di suolo pubblico)

1. *L'esercizio di vendita di giornali e riviste di tipo esclusivo a chiosco può essere svolto solo dopo aver ottenuto la concessione di occupazione di suolo pubblico da parte del Comune.*

2. *Salvo le situazioni preesistenti all'entrata in vigore del presente piano tale concessione è rilasciata esclusivamente alle seguenti condizioni:*
- a. *nei limiti di cui alla previsione di piano (di cui all'**articolo 21**);*
 - b. *sia rispettata la disciplina delle distanze (di cui all'**articolo 19**);*
 - c. *nel rispetto delle superfici minime di vendita (di cui all'**articolo 20**);*
 - d. *compatibilmente con le esigenze di uso pubblico della zona;*
 - e. *la localizzazione della rivendita oggetto dell'autorizzazione sia idonea a garantire un efficiente servizio all'utente nel rispetto di condizioni di accessibilità e di viabilità adeguate.*
3. *Non sono ammesse occupazioni di suolo pubblico eccedenti le misure stabilite nell'atto di concessione.*

TITOLO III°
PARAMETRI DI PIANO

Articolo 18

(Suddivisione del territorio comunale)

1. *Il territorio comunale, ai fini della presente normativa è suddiviso in due tipi di zone: “la zona di dimensionamento del Piano” e “le aree funzionali” (articolo 2, comma 2° della D.G.R.) così come meglio identificate nell’apposita cartografia **Allegato B** al piano.*
2. *Il piano individua per singola zona di dimensionamento il limite massimo di rivendite esclusive autorizzabili. La perimetrazione del territorio comunale in zone costituisce individuazione di “zone commerciali” e in particolare ha la seguente efficacia:*
 - a. *consente l’applicazione della disciplina del rilascio di nuove autorizzazioni (**articolo 8**) dei trasferimenti di sede delle rivendite (**articolo 9**) delle distanze minime tra rivendite (**articolo 19**);*
 - b. *può garantire la presenza di un servizio minimo di vendita nei termini di cui all’articolo 3, comma 6 del D.Lgs.*
3. *Le zone di dimensionamento previste dal Piano sono le seguenti:*
 - *ZONA 1 – Centro Urbano*
 - *ZONA 2 – Statale*
4. *All’interno di ogni singola “zona di dimensionamento” il piano individua, mediante apposite perimetrazioni una o più aree funzionali tra quelle indicate all’art. 2 c.2° della D.G.R qui di seguito riportate:*

area funzionale	Definizione	Presenza nelle zone di dimensionamento	
		1	2
A	Centro urbano	SI	NO
B	Area intermedia tra centro e periferia	NO	NO
C	Area periferica	SI	SI
D	Area a destinazione scolastica	NO	NO
E	Area rurale e/o montana	SI	SI

5. Tale suddivisione ha la funzione di:

- a. determinare le aree nelle quale possono essere localizzate le rivendite previste all'interno della "zona dimensionale";
- b. consentire l'applicazione della disciplina delle distanze minime tra le rivendite (**articolo 19**);
- c. fornire elemento di priorità nel rilascio di nuove autorizzazioni, se ciò esplicitamente previsto nell'**Allegato D (articolo 21)**.

Articolo 19

(Distanze minime)

1. A norma del disposto dell'articolo 2 comma 2 della D.G.R. per il rilascio di nuove autorizzazioni e per autorizzazioni al trasferimento, dovrà essere verificata l'esistenza di una distanza minima tra rivendite (sia di tipo "esclusivo" che "non esclusivo"), misurata in linea d'aria e riportata nell'**Allegato C**.
2. La distanza minima da rispettare tra due rivendite che si trovano in zone diverse di dimensionamento, così come indicate nella cartografia di piano è sempre pari a metri 400.
3. Nei casi in cui due rivendite si trovino su versanti opposti della stessa strada o piazza, le distanze minime sono ridotte in misura del 30%.

Articolo 20

(Superfici minime di vendita)

1. *Al fine di promuovere ed assicurare una migliore funzionalità al settore mediante parità di trattamento tra le varie testate, viene stabilita una superficie minima di mq. 5 per il rilascio di nuove autorizzazioni.*
2. *La validità dell'autorizzazione è strettamente condizionata all'effettiva sussistenza, anche per il futuro, delle superfici minime di vendita previste dal Piano, eccettuati i casi di cui l'attività di vendita sia esercitata, al momento dell'entrata in vigore del Piano, su una superficie minore di quella minima prescritta.*

Articolo 21

(Rivendite di tipo esclusivo disponibili)

1. *Il numero di rivendite esclusive disponibili (per autorizzazioni all'apertura o al trasferimento tra "zone dimensionali" diverse), deriva dalla differenza fra il numero globale massimo di rivendite ammissibile (determinato in applicazione del disposto delle lettere A), C) e D), dell'articolo 2 della D.G.R., secondo i criteri illustrati nella relazione di piano) e quello delle rivendite esistenti, come indicato nel prospetto di cui all'**Allegato D**.*
2. *Il numero globale massimo autorizzabile costituisce punto di riferimento fisso per tutta la durata di validità del piano.*
3. *Nel prospetto sono indicati gli abitanti attuali, i punti vendita esistenti, quelli massimi teorici e, per differenza, quelli di progetto, da vincolarsi, (eventualmente) all'ubicazione in aree funzionali specifiche (anche tale distinzione è da considerarsi un dato fisso per tutta la durata del piano).*
4. *L'attuale consistenza della rete distributiva è riportata nell'**Allegato E**. Tale allegato dovrà essere costantemente aggiornato durante tutta la vigenza del piano, a seguito di nuovi rilasci, subingressi in proprietà/affittanza, trasferimenti, revoche o cessazioni.*

TITOLO IV°

ORARI E SANZIONI

Articolo 22

(Orari e chiusure domenicali e per ferie)

1. *La fascia oraria di apertura per tutti gli esercizi di rivendita di giornali e riviste è fissata dalle ore 5 alle ore 22. Entro tale fascia oraria tutti gli esercizi di rivendita di giornali e riviste devono attuare un'apertura minima giornaliera di almeno 6 ore, anche non consecutive.*
2. *Il rivenditore, nel rispetto delle indicazioni di cui al comma precedente, ha facoltà di scegliere l'orario di apertura e chiusura, che può essere attuato anche in forma non consecutiva. E fatta salva la facoltà del rivenditore di chiudere per fatti aziendali o personali, quali: ferie, malattia, lutto.*
3. *La rivendita che abbia esercitato l'apertura domenicale o festiva può effettuare, nella settimana immediatamente successiva, una chiusura infrasettimanale pomeridiana in una giornata scelta liberamente.*
4. *Nei periodi di chiusura le rivendite devono apporre apposito cartello indicante la rivendita più vicina che effettua il servizio.*
5. *Il Comune predisporrà, su proposta delle organizzazioni di categoria, un apposito calendario riguardante i turni di chiusura:*
 - a. *domenicali e festivi;*
 - b. *per ferie.*
6. *Nel fissare detti calendari di chiusura il comune avrà cura di garantire comunque l'apertura di almeno 1 delle rivendite.*
7. *Nelle zone in cui siano riscontrabili consistenti movimenti turistici, nei periodi di maggior flusso, il Comune, sentite le Organizzazioni di categoria, può prevedere deroghe ai turni di chiusura.*

Articolo 23

(Sospensione dell'attività)

1. *L'attività di rivendita di giornali e riviste può essere sospesa con le seguenti*

modalità:

- a. *sino a tre giorni, senza alcun adempimento;*
 - b. *per un periodo superiore a tre giorni mediante comunicazione al Comune.*
2. *In caso di sospensione superiore al mese la proroga è ammessa in ipotesi di comprovata necessità dietro preventiva comunicazione dell'interessato per un periodo massimo di 12 mesi, salvo proroghe concesse per comprovate necessità opportunamente documentate.*

Articolo 24

(Sanzioni)

1. *Nel caso di violazione delle norme del presente Piano l'Amministrazione comunale irroga, ai sensi della legge 24.11.1981, n. 689 e della L.R. 17 gennaio 1984, n. 1, le sanzioni amministrative previste dalla L.R. 19.04.1999, n. 8 e successive modifiche ed integrazioni, nonché le sanzioni amministrative previste dalla L.R. 4.6.1999 n. 14.*
2. *La violazione delle disposizioni in materia di requisiti soggettivi previsti dall'art. 5 della L.R. 8/99 è punita con una sanzione amministrativa da € 1.549,00 a € 9.296,00.*
3. *La violazione delle disposizioni di cui all'art. 2 del D.Lgs 170/01 in materia di esercizio dell'attività di vendita della stampa quotidiana e periodica in sede fissa in assenza della prescritta autorizzazione e/o DIA e/o comunicazione, è punita con una sanzione amministrativa da € 1.549,00 a € 9.296,00.*
4. *La violazione delle disposizioni in materia di regime degli orari delle attività di vendita della stampa quotidiana e periodica di cui all'art. 5 della deliberazione G.R. 2334/01 è punita con una sanzione amministrativa da € 516,00 a € 1.549,00.*
5. *Le violazioni alle disposizioni previste dagli artt. 35 e 36 della L.R. 8/99 in materia di subingresso, sospensione e cessazione di attività di vendita della stampa quotidiana e periodica, è punita con una sanzione amministrativa da € 1.549,00 a € 9.296,00.*
6. *La violazione delle disposizioni di cui all'art. 2 del D.Lgs 170/01 in materia di esercizio dell'attività di vendita della stampa quotidiana e periodica su area*

-
- pubblica in assenza della prescritta autorizzazione e/o DIA, per la quale l'art. 13 della L.R. 14/99 prevede una sanzione amministrativa da € 2.582,00 a € 15.490,00, è punita con una sanzione amministrativa ridotta nella misura del 50% del minimo e del massimo sopra indicato e cioè da € 1.291,00 a € 7.745,00.*
- 7. La violazione delle disposizioni previste dagli artt. 14, 19 e 20 del presente Piano è punita con una sanzione amministrativa da € 1.549,00 a € 9.296,00.*
 - 8. La violazione alle disposizioni riguardanti la turnazione delle edicole prevista con apposita ordinanza sindacale, è punita con una sanzione amministrativa da € 250,00 a € 500,00.*
 - 2. Per l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui ai commi precedenti, nonché di quelle di cui all'art. 5 della legge regionale sopra menzionata, si osserva la legge regionale 17.01.1984 n. 1 e successive modifiche ed integrazioni.*

TITOLO V°
DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 25
(Consultazioni)

1. *Preliminarmente all'approvazione del Piano ed alle sue successive modificazioni, l'autorità competente invia la documentazione relativa alle associazioni degli editori, dei distributori, alle organizzazioni sindacali e dei consumatori così come indicato all'articolo 2,7 della D.G.R., le quali esprimeranno apposito parere non vincolante.*
2. *Detto parere è da intendersi favorevole qualora, entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione da parte delle categorie interessate, non pervenga all'autorità competente alcuna risposta.*

Articolo 26
(Entrata in vigore e validità del Piano)

1. *Il Piano con le presenti norme e direttive entra in vigore decorso il termine di pubblicazione all'Albo comunale della deliberazione del Consiglio comunale di approvazione.*
2. *Il Piano ha validità quinquennale e alla sua scadenza, in ritardo di adozione del nuovo Piano, continua la sua validità fino all'approvazione di un nuovo Piano.*
3. *E' ammessa la revisione anticipata del Piano quando si determinano gravi carenze del servizio, ostacoli alla concorrenza o condizioni di privilegio per singoli esercizi che possano portare pregiudizi all'interesse del consumatore.*
4. *Ogni variazione, revisione o sostituzione del Piano deve seguire l'iter amministrativo di cui al precedente **articolo 25**.*





ALLEGATI AL PIANO



***Allegato A: Prodotti complementari vendibili nelle rivendite di tipo “esclusivo”
(articolo 5, comma 4)***

- *cartoleria cancelleria;*
- *tessere prepagate per servizi vari;*
- *articoli ed accessori audio e video;*
- *Musicassette e CD musicali;*
- *Giocattoli;*
- *Libri, guide turistiche, carte geografiche;*
- *pastigliaggi da banco;*
- *tabacchi;*
- *pile, batterie;*
- *articoli di telefonia;*
- *pellicole fotografiche e simili;*
- *fazzoletti di carta;*
- *ricevitoria lotto.*

Allegato B: planimetria zone



Allegato C: Distanze minime tra rivendite per "aree funzionali" (articolo 19)

AREE FUNZIONALI	DISTANZE IN METRI LINEARI
	PER ZONE
	Tutte le zone
A	100
B	200
C	400
D	1.000
E	1.000

Allegato D: Rivendite massime autorizzabili (articolo 20)

ZONA DI DIMENSIONAMENTO

ZONA DI DIMENSIONAMENTO	zona 1	zona 2
Popolazione residente		
Rivendite attuali (A)	2	1
Rivendite massime previste (B)	2	1
Rivendite autorizzabili (C=B-A)	0	0

MODALITÀ' DI AUTORIZZAZIONE DELLE RIVENDITE AUTORIZZABILI

Promiscue in aree funzionali a)	0	0
Promiscue in aree funzionali b)	0	0
Promiscue in aree funzionali c)	0	0
Promiscue in aree funzionali d)	0	0
Promiscue in aree funzionali e)	0	0

Allegato E: Titolari di rivendita di giornali e riviste (articolo 20, comma 4)

zona	Titolare/indirizzo	forma vendita	Tipologia	Superfici	
1	PACCO FULVIO Via Duca D'Aosta n° 23	Promiscua	edificio	Giornali e riviste	mq. 4
				Articoli complementari	mq. 85
1	C.M. DI LUPI FLAVIO Via Gorizia n° 23	Promiscua	edificio	Giornali e riviste	mq. 20
				Articoli complementari	mq. 55
2	ANDRIOLLO ROSANNA Via Marconi n° 2/c	Promiscua	edificio	Giornali e riviste	mq. 15,9
				Articoli complementari	mq. 5,9
				Pubblico Esercizio	mq. 107